Data immissione 03.09.2003 Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI MANZIANA

STATUTO

Approvato con deliberazione del consiglio comunale 2 maggio 2000, **n. 42**
*Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 03 Luglio 2002 n.**20***

TITOLO I
Principi generali

CAPO I
(Elementi costitutivi)

Art.1
(Autonomia Statutaria)

1. Il Comune di Manziana è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento della Repubblica Italiana per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Manziana nei rapporti con Io Stato, con la Regione Lazio, con la Provincia di Roma, con la Città Metropolitana di Roma e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

4. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa e organizzativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. La sfera di governo del Comune è costituita dal proprio ambito territoriale.

6. Il Comune esercita le funzioni proprie e quelle conferite dallo Stato, dalla

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Regione, dalla Provincia e dalla Città Metropolitana, secondo il principio di sussidiarietà.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso altri organismi, enti e o soggetti nei casi e secondo le forme previste dal presente statuto, dai regolamenti comunali e dalla normativa vigente.

Art.2
(Finalità)

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Manziana ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
d) tutela attiva della, persona improntata alla soIidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
e) superamento di ogni discriminazione tra sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
f) promozione di attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica in particolare nei settori, produttivi, agricolo, industriale, artigianale, turistico e commerciale, nonché dei servizi e dello sviluppo urbano e dell'assetto del territorio, per garantire alla persona una vita qualitativamente alle migliori condizioni possibili.

Art.3
(Territorio e sede comunale)

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il territorio del Comune si estende per ventiquattro chilometri quadrati, confina con i comuni di Bracciano, Oriolo Romano, Canale Monterano e Tolfa. Nel territorio del Comune è compresa la località di Quadroni, storicamente riconosciuta dalla comunità.

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum. In ogni caso per qualsiasi modifica alla circoscrizione territoriale è necessario che la proposta sia sottoposta a' referendum, nel rispetto delle forme e delle procedure previste dalla normativa vigente.

3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in largo Gioacchino Fara.

4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono di norma, nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

5. L'uso del territorio del Comune è disciplinato dal presente statuto, dai regolamenti comunali e dagli atti adottati dagli organi comunali in base alla normativa vigente.

6. Tutti gli organi del Comune sono domiciliati presso la sede comunale, fatti salvi i casi di domicilio speciale previsti dalla normativa vigente.

Art. 4
(Albo Pretorio)

1. La Giunta individua nei locali del Comune apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il Comune provvede all'affissione di copia degli atti anche presso un sito individuato in località Quadroni.

Art.5
(Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore)

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con nome di “Comune di Manziana”.

2. Lo stemma del Comune è come descritto negli atti ufficiali.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il. Sindaco, può disporre che venga esibito il gonfalone con Io stemma del Comune.

4. Sono vietati l’uso e la riproduzione del gonfalone e dello stemma per fini non istituzionali, fatti salvi i casi in cui vi sia l’autorizzazione della Giunta ove sussista un pubblico interesse.

5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma de Comune da portare a tracolla.

6. La fascia tricolore è utilizzata nelle occasioni e nelle modalità previste dalla legge e nei casi ritenuti opportuni dal Sindaco per fini istituzionali.

Art.6
(Istituzioni locali)

1. Il Comune provvede alla gestione del patrimonio e all'esercizio delle sue funzioni amministrative attraverso Istituzioni nel quadro della normativa vigente.

2. Per la realizzazione e la gestione di opere e/o servizi il Comune si avvale delle Istituzioni locali laddove non si ritenga possibile o conveniente la scelta di altre forme previste dalla legge, nell’intesa che sia sempre valutata ponderatamente la forma della “privatizzazione” prima di decidere la scelta delle forme miste pubblico/privato ovvero pubblico in economia diretta o con Istituzioni.

3. L’Università Agraria di Manziana provvede alla gestione del patrimonio e del demanio civico nei termini e secondo le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti approvati nei modi e nelle forme di legge del presente statuto e dei regolamenti comunali.

4. Per le attività di particolare rilevanza il Comune promuove iniziative di consultazione e concertazione con le Istituzioni locali interessate.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Per l'amministrazione e la contabilità, le Istituzioni locali osservano le stesse norme di legge e regolamentari che osserva il Comune.

Art.7
(Programmazione e cooperazione)

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Roma, con la Città Metropolitana di Roma, con le Istituzioni locali, con la Regione Lazio, con lo Stato e con gli Organismi comunitari.

Art. 8
(Economia, Lavoro e Assistenza)

1. Il Comune promuove e favorisce tutte le iniziative che concorrono allo sviluppo dell'economia locale, allo sviluppo delle capacità occupazionali nonchè al potenziamento e/o alla riqualificazione dei servizi di assistenza sociale e sanitaria.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto, il Comune utilizza risorse proprie, finanziamenti comunitari, statali, regionali e di altri enti pubblici e privati, individuando le forme e le procedure secondo i principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione, economicità, efficienza ed efficacia.

Art.9
(Partecipazione, accesso e termini agli atti dei procedimenti)

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune garantisce la partecipazione, l'accesso e i termini agli atti dei procedimenti dei soggetti interessati ai sensi delta legge n.241/1990.

2. Le modalità di partecipazione, l'accesso e i termini di cui al precedente punto sono disciplinati da appositi regolamenti comunali.

Art.10
(Fonti normative)

1 L'azione amministrativa del Comune si inquadra nell'ambito delle norme della Costituzione e delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione, nonché nelle norme del presente statuto e dei regolamenti comunali.

2 Costituiscono fonti normative, con carattere e forza regolamentare, tutti gli atti di pianificazione e programmazione, gli atti fondamentali di indirizzo e coordinamento per l'esercizio di diritti l'assolvimento di obblighi, l'esercizio di funzioni amministrative e di gestione, di interpretazione e l'applicazione di norme su forme e procedure da osservare nei procedimenti amministrativi, nonché le direttive e/o le circolari approvate e/o emanate dagli organi del Comune.

3. Tutti gli atti di gestione di competenza della struttura burocratica debbono informarsi alle fonti normative di cui ai precedenti punti.

4. Le norme dello statuto prevalgono, sul piano interpretativo e applicativo. sulle norme dei regolamenti comunali, fatti salvi i casi in cui Io statuto riconosce espressamente l'applicazione delle norme regolamentari intervenute successivamente all'entrata in vigore del medesimo statuto, in virtù del principio della successione temporale delle norme, per determinate materie e/o istituti oggetto di disciplina concorrente.

TITOLO II
(Ordinamento strutturale)

CAPO I
(Organi e loro attribuzioni)

Art.11

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

(Organi)

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. lì Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nello svolgimento dei compiti di istituto del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art.12

(Deliberazioni degli organi collegiali)

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola con votazione palese; sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta. Debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione i componenti degli organi interessati o che abbiano rapporto di parentela fino al quarto grado con persone interessate all'argomento all'ordine del giorno. nonché in tutti i casi di cointeressenza diretta o indiretta in qualsiasi forma negli affari all'ordine del giorno ed in tutti i casi previsti dalla legge.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei procedimenti individuati, in via straordinaria ,di volta in volta, e, in via ordinaria, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; la verbalizzazione degli atti delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, ovvero da un funzionario comunale incaricato o, in casi eccezionali e motivati, dal componente più giovane di età del Consiglio o della Giunta su determinazione del Sindaco, e secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio e della Giunta. In mancanza del regolamento del Consiglio e della Giunta debbono essere applicate le norme statutarie, in virtù del - principio della successione temporale delle norme.

3. Il Segretario comunale o il sostituto segretario non partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta quando si trova in stato di incompatibilità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. I verbali delle sedute sono firmate dal Presidente e dal Segretario.

Art.l3
(Competenze e attribuzioni)

1. Il Consiglio Comunale è l'organo supremo dell'Ente, delibera sulle materie ad esso attribuite dalla Legge ed in quelle riservategli dal presente Statuto, in particolare:

a). nomina le commissioni consiliari e delibera i relativi regolamenti;
b) delibera le convenzioni con gli enti esterni;
c) determina gli indirizzi di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché dell'orario di apertura al pubblico degli 'uffici periferici delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 36 comma 2 della legge n. 142/90;
d) procede alla costituzione di aziende speciali e delle istituzioni, approva i relativi statuti , nomina i componenti dei relativi consigli di amministrazione;
e) delibera le convenzioni pubbliche per la gestione associata dei servizi;
f) ratifica le deliberazioni di Giunta concernenti variazioni di bilancio;
g) delibera il passaggio dei beni dal demanio al patrimonio comunale e viceversa;
h) procede, alla nomina dei revisori dei conti;
i) adotta i provvedimenti di riequilibrio della gestione finanziaria;
j) promuove forme di consultazione popolare;
k) indice i referendum consultivi valutandone le condizioni di ammissibilità;
I) esercita le iniziative propositive;
m) adotta tutte le deliberazioni di sua competenza ai sensi di legge.

Art.l4
(Prima adunanza)

1. Nella prima adunanza del Consiglio Comunale si procede alla convalida degli eletti;

2. Il Sindaco dispone entro dieci giorni della proclamazione degli eletti la convocazione del Consiglio da tenersi entro i successivi dieci giorni dalla convocazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. La seduta è presieduta dal Sindaco.

4. Gli avvisi di convocazione debbono essere notificati almeno 5 giorni prima della seduta.

Art.15
(Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle commissioni consiliari istruttorie eventualmente previste in conformità ai seguenti principi:

a) Gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio; in caso di urgenza, la consegna dovrà aver luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione;
b) In prima convocazione la riunione è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco;
c) Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera della Presidenza un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari. A tal fine, le pratiche relative alle proposte all'ordine del giorno sono consegnate al Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, almeno otto giorni prima della seduta: per iniziativa dei dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi fatti salvi i casi eccezionali e urgenti motivati nelle stesse proposte.
d) Il Sindaco convoca il Consiglio, lo presiede e lo dirige a garanzia delle regole democratiche del dibattito al fine di conseguire decisioni rapide ed efficaci; ogni rinvio è motivato;
e) Il Presidente fissa il periodo di tempo da dedicare alla trattazione delle interrogazioni;
f) Il Presidente fissa il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
g) Le modalità attraverso le quali saranno fornite al Consiglio i servizi, le attrezzature necessarie e le risorse finanziarie sono previamente concordate con il Sindaco e le relative norme regolamentari sono validamente assunte se il voto del Sindaco è fra quelli favorevoli;
h) La gestione delle risorse finanziarie è seguita dai dipendenti dei servizi finanziari, risponde alle regole della finanza pubblica e dà luogo ad apposito rendiconto annuale che confluisce in quello generale ed è con questo sottoposto

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

all'approvazione del Consiglio.

Art.16
(Convocazione)

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno della seduta.

2 Il Consiglio Comunale può essere convocato in via straordinaria, su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica escluso il Sindaco. In tale ipotesi il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio nei termini necessari perché la riunione possa aver luogo entro 20 giorni dalla relativa richiesta e ad inserire nell'ordine del giorno le relative questioni per cui debbono essere depositate, contestualmente, dai consiglieri richiedenti le formali proposte di deliberazioni presso l'ufficio del Segretario comunale per essere corredate dei pareri e delle attestazioni necessarie a norma degli articoli 53 e 55 della legge n.142/90 e successive modifiche e integrazioni.

3 In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore;

4 La partecipazione dei consiglieri ai lavori del Consiglio Comunale sana qualsiasi vizio di comunicazione dell'avviso di convocazione ai fini della legittimità e validità ad ogni effetto sia della seduta che di tutti gli atti deliberativi adottati

Art.17
(Discussione del programma di governo)

1. Entro cinque mesi dalla seduta di insediamento del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo al termine di cui al precedente punto, il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

Art.18
(Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo)

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Consiglio approva le linee programmatiche del Sindaco e dei singoli Assessori con la relazione previsionale e programmatica del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale.

2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene almeno una volta all'anno entro il mese di settembre.

Art.19
(Validità delle sedute e delle deliberazioni)

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente secondo le modalità previste dal precedente articolo 15.
2. Le deliberazioni sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti compreso il Sindaco salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata; i consiglieri che si astengono dalla votazione , con dichiarazione motivata o non motivata si computano tra i presenti ai finì della validità della seduta, ma non si computano tra i votanti ai fini della determinazione dei voti espressi pro e contro la proposta di deliberazione.
3. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche; il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta privata fissando altresì le norme necessarie a garantire l'efficacia e la conclusività dei lavori, ponendo particolare riguardo ai limiti temporali degli interventi.
4. Le votazioni hanno luogo di regola a voto palese. Lo scrutinio segreto è osservato quando è stabilito dal Consiglio Comunale di volta in volta e in tutti i casi previsti dalla legge e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

CAPO II
(Dei Consiglieri)

Art.20
(Diritti e doveri)

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.

2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio; hanno diritto di avere le più ampie informazioni e notizie sugli oggetti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

iscritti all'ordine del giorno per l'effettivo esercizio del loro mandato.

3. I diritti sopra elencati si esercitano con le modalità stabilite dal presente statuto, dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale ovvero in base alle norme di legge vigenti.

Art.21
(Cessazione dalla carica)

1. I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e per dimissioni.

2. I consiglieri sono dichiarati decaduti dalla carica qualora, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio quando ricorrono impedimenti, incompatibilità, o incapacità previsti dalla legge.

4. La pronuncia della decadenza per incompatibilità ha luogo secondo il procedimento previsto dalla legge.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte .immediatamente al protocollo dell'ente, con l'intervento del Segretario comunale, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entra e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme di legge vigenti. Il Segretario comunale attesta la condizione di contestualità delle dimissioni presentate dai consiglieri comunali per cui si determina la situazione di scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi di legge.

CAPO III
(Dei Gruppi e Commissioni Consiliari)

Art.22
(Gruppi Consiliari)

1. I consiglieri comunali appena eletti debbono dichiarare la loro appartenenza ad un

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

gruppo consiliare che si compone almeno di due consiglieri. Tuttavia qualora un consigliere eletto sia l'unico rappresentante di una lista che abbia ottenuto un solo seggio, forma comunque un gruppo consiliare.

2. I consiglieri che non dichiarino di voler appartenere ad un gruppo concorrono obbligatoriamente a formare il Gruppo Misto.

3. Ciascun gruppo elegge al suo interno un capogruppo il cui nominativo va comunicato al Sindaco.

4. In mancanza della comunicazione di cui al precedente punto 3, viene considerato capogruppo il consigliere che ha riportato più voti di preferenze e a parità di voti viene considerato il più anziano di età.

5. E' istituita la Conferenza dei capigruppo le cui attribuzioni sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale. Ai Gruppi consiliari vengono assicurati, i mezzi e gli strumenti occorrenti per lo svolgimento delle loro attività, tenendo presenti le disponibilità del Comune e secondo le norme del regolamento del Consiglio.

Art.23
(Commissioni)

1. Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti costituite con la rappresentanza delle minoranze, secondo le modalità definite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

2. Le commissioni consiliari permanenti sono:

a) commissione per il personale, pubblica istruzione, attività ricreative e sportive e servizi sociali;
b) commissione per l'ambiente, turismo, cultura e spettacolo;
c) commissione per l'igiene, sanità, servizi esterni ed i lavori pubblici;
d) commissione per il bilancio, tributi e commercio;
e) commissione per l'urbanistica.

3. Le commissioni sono composte dall'Assessore competente, da tre consiglieri della maggioranza ed uno per ogni minoranza, intendendosi per minoranza i consiglieri delle liste che hanno partecipato alle consultazioni elettorali che sono rappresentate in Consiglio e cui corrispondono i gruppi consiliari.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Ogni componente delle commissioni può essere sostituito con delega scritta da altro consigliere del medesimo gruppo.

5. In seno ad ogni commissione viene eletto il presidente.

6. Le commissioni consiliari permanenti svolgono una generale funzione consultiva e propulsiva.

7. Le Commissioni Consiliari Permanenti formulano pareri, osservazioni e predispongono iniziative su richiesta del Consiglio, della Giunta e del Sindaco.

8. Su proposta del Sindaco, possono essere istituite commissioni temporanee anche miste con la partecipazione di cittadini e di esperti non consiglieri comunali, per compiti di studi, di monitoraggio, di vigilanza e controllo, definite e disciplinate con deliberazione del Consiglio comunale di volta in volta.

Art.24
(Forme di garanzie per le minoranze)

1. E' attribuito alle opposizioni la presidenza della Commissione Speciale Consiliare di indagine, di controllo e di garanzia eventualmente istituita.

2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina le procedure di nomina del Presidente.

3. Il regolamento del consiglio comunale disciplina in dettaglio la procedura delle attività della Commissione di cui al precedente punto 1.

Art.25
(Forme di partecipazione delle minoranze)

1. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina i casi e le procedure di nomina dei consiglieri in seno agli organismi rappresentativi degli interessi del Comune garantendo la partecipazione delle minoranze.

CAPO V
(Del Sindaco e della Giunta)

Art.26

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

(Composizione)

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da sei Assessori. Due Assessori possono essere esterni non componeneti del Consiglio Comunale, purché eleggibili alla carica di consigliere comunale.

2. Gli Assessori esterni partecipano al consiglio comunale senza diritto di voto, per illustrare argomenti agli stessi affidati.

Art.27
(Mozione di sfiducia)

1. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta non comporta obbligo di dimissioni del Sindaco.

2. Le mozioni dì sfiducia debbono essere presentate nei modi previsti dalla legge.

Art.28
(Funzioni del Sindaco)

1. Il Sindaco prima di assumere le funzioni, presta giuramento davanti al Consiglio Comunale secondo quanto previsto dall'art.36, comma 6, della legge 142/90.
2. Appartiene alla competenza del Sindaco:
   a) presiedere i lavori del Consiglio;
   b) fissare l'ordine del giorno e la data di adunanza del Consiglio della Giunta comunale, nonché spedire gli avvisi di convocazione;
c) rappresentare il Comune in giudizio;
d) promuovere le azioni davanti all'Autorità Giudiziaria e all'Autorità di Giustizia Amministrativa di ogni tipo e senza nessuna limitazione, per la tutela degli interessi del Comune, previa deliberazione della Giunta;
e) coordinare e dirigere l'attività della giunta e degli assessori;
f) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti;
g) sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite, sub -delegate o delegate al Comune;
h) coordinare, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari dì apertura al pubblico degli uffici;
i) indire i Referendum Comunali;
j) sospendere cautelativamente dal servizio , nei casi previsti dal regolamento di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

disciplina, i dipendenti del Comune**,** quando la legge non attribuisca tali adempimenti alla competenza del responsabile della struttura burocratica;

k) attribuire le funzioni di Messo notificatore a dipendenti comunali;
l) promuovere, concludere ed approvare con atto formale gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8.Giugno 1990, n.142, salvo ratifica del Consiglio Comunale nel caso previsto dal quinto comma dello stesso articolo;
m) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti e dal presente statuto;
n) nominare con decreto i responsabili delle Aree, degli Uffici e dei servizi; attribuire e definire con decreto gli incarichi di responsabilità delle Aree **,** degli uffici e dei servizi in base ai criteri previsti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
o) nominare i soggetti esterni previa deliberazione della Giunta e secondo le norme del regolamento di organizzazione e funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Art.29
(Attribuzioni nei servizi di competenza statale)

1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo sovrintende:

a) Alla tenuta dei registri dello Stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) Alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza**,** di sanità, e di igiene pubblica;
c) Allo svolgimento dei compiti in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e delle funzioni affidategli dalla legge;
d) Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e Polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art.30
(Funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento)

1 Il Sindaco attribuisce ad uno degli Assessori consiglieri comunali le funzioni di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Vice Sindaco al fine di assicurare la sua sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza per altri motivi.

2. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco svolge le relative funzioni l'Assessore consigliere comunale più anziano per età.

CAPO V
(Della Giunta)

Art.31
(Funzioni)

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.

2. Essa compie tutti gli atti che per legge e per il presente statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco ed agli Organi burocratici.

3. La Giunta svolge altresì attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

4. La Giunta Comunale è competente nell'accettazione di lasciti e di donazioni salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio ai sensi della legge 142/90

Art.32
(Convocazioni e riunioni)

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne stabilisce l'ordine del giorno**,** tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Alle riunioni della Giunta partecipa il Segretario comunale per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti; e per la verbalizzazione delle riunioni stesse.

3. Le sedute della Giunta sono tenute in forma privata.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art.33
(Attività e funzionamento)

1. La Giunta esercita le proprie funzioni collegialmente.

2. A ciascun Assessore possono essere assegnate funzioni dal Sindaco per materia e per le responsabilità politico - amministrative di indirizzo e controllo e sovrintendenza del settore cui è preposto.

3. La Giunta Comunale risponde del proprio operato al Consiglio Comunale.

4. Le funzioni assegnate a ciascun assessore , ai sensi del precedente secondo comma, possono dar luogo ad avocazione da parte del Sindaco per singole questioni aventi particolare rilevanza per indirizzo politico - amministrativo dell'Ente. L'avocazione deve essere disposta con nota scritta all'assessore da parte del Sindaco che ne dà comunicazione alla Giunta.

Art.34
(Dimissioni del Sindaco e della Giunta)

1. Le dimissioni del Sindaco comportano la decadenza del Consiglio Comunale nei termini fissati dall'art.37 bis comma 3 della legge n.142/90.

2. Per le dimissioni presentate nel corso di una seduta della Giunta Comunale e del Consiglio, regolarmente verbalizzate, il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno della seduta stessa. Le dimissioni una volta presentate sono irrevocabili.

Art.35
(Dimissioni e revoca dei singoli Assessori)

1. In caso di dimissioni, o di cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa, di uno o più assessori, il Sindaco provvede alla nomina di altro/i assessori.

TITOLOIII

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

(Degli Organi burocratici ed Uffici)

CAPO I

Art.36
(Del Segretario Comunale)

1. Il Segretario comunale esercita le funzioni nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione amministrativa digestione.

2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa agli Organi dell'Ente.

3. Il regolamento definisce la posizione del Segretario comunale nella organizzazione amministrativa del Comune.

Art.37
(Attribuzioni consultive)

1. Il Segretario comunale partecipa se richiesto a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri chiestigli e/o previsti dalla legge sulle proposte di deliberazioni.

Art.38
(Attribuzione di sovrintendenza - Direzione)

1. Il Segretario comunale può essere incaricato ad esercitare le seguenti funzioni:

a) Autorizzare le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

b) Adottare provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
c) Esercitare il potere sostitutivo nei confronti delle strutture burocratiche e per specifici adempimenti e/o atti obbligatori per legge o regolamenti, nei casi di accertata inefficienza.
d) Sollecitare contestazioni di addebito , proporre provvedimenti disciplinari ed adottare le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari, nonché i provvedimenti di sospensione e licenziamento dal servizio secondo le norme di legge e dei regolamenti. -

Art.39
(Attribuzioni di legalità e garanzia)

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione.

2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni elettorali e dei referendum.

4. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

5. Esercita tutti gli altri compiti e funzioni indicati nel Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi ed aree e in base alla normativa vigente.

Art.40
(Del Direttore Generale)

1. Il Sindaco può nominare un Direttore Generate o attribuire funzioni di Direttore Generale al Segretario comunale in base alla normativa vigente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II
(Del Vice Segretario Comunale)

Art.41
(Funzioni)

1. Le funzioni vicarie del Segretario comunale, nei casi di vacanza assenza o impedimento, sono svolte dal vice segretario comunale ove previsto.

CAPO III
(Degli uffici)

Art.42
(Principi organizzativi)

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) Organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obiettivo e per programmi;
b) Analisi e individuazione della produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) Individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) Superamento della separazione rigida delle competenze nella direzione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;
e) Controllo di gestione e di valutazione del personale ai sensi della normativa vigente;

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

3. La gestione amministrativa dell'Ente è attribuita ai responsabili delle aree, degli uffici e/o dei servizi ai sensi dell'art.51 commi 2 e seguenti della legge n. 142/90.

Art.43
(Struttura)

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, può essere articolata in uffici e/o servizi anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art.44
(Personale)

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

3. Il Regolamento sull'ordinamento del personale disciplina l'organizzazione e il funzionamento dei servizi e in particolare:

a) struttura organizzativo - funzionale;
b) dotazione organica;
c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
d) diritti, doveri e sanzioni;
e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
f) trattamento economico.

TITOLO IV
(Dei Servizi)

CAPO I
(Della istituzione e del controllo)

Art.45
(Servizi pubblici locali)

1. Il Comune provvede, nell'ambito delle proprie competenze, alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività per realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalle legge.

3. Il Comune utilizza le forme giuridiche previste dalla L. 142/90 e dalle altre norme dell'ordinamento vigente.

Art.46
(Modalità di gestione)

1. Il Comune gestisce di norma i servizi pubblici in economia con assunzione diretta di spese e personale.

2. Ove il servizio sia affidato in concessione a terzi, sempre che sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale, la scelta del concessionario deve aver luogo nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

3. Nel caso che si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati si può procedere alla costituzione di società miste ovvero di consorzi o di altri organismi previsti dall'ordinamento vigente e/o dal presente statuto

Art.47
(Ordinamento)

1. Consiglio comunale approva Io statuto delle aziende speciali, dei consorzi, delle istituzioni e delle società di cui sia deliberata la costituzione per l'organizzazione e/o la gestione di servizi pubblici locali, in base alla normativa vigente.

2. L'ordinamento e il funzionamento degli organismi di cui al precedente comma 1. sono disciplinati, fatte salve le previsioni della legge e del presente statuto, da appositi statuti e regolamenti.

3. Il personale degli organismi di cui al precedente comma 1, è assunto con contratto di diritto privato ed il relativo rapporto di lavoro è regolato dal codice civile, dalle leggi sul lavoro e dai contratti collettivi di lavoro.

Art.48
(Istituzioni)

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Per i servizi di natura sociale o culturale senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può far ricorso all'istituzione intesa come organismo strumentale dell'Ente locale dotato di autonomia gestionale e regolato per quanto non previsto dalla legge e dai successivi articoli, dal regolamento da adottarsi dal Consiglio Comunale.

2. Il personale delle istituzioni è posto a disposizione dal Comune.

Art.49
(Partecipazione a attività di onlus - associazioni non lucrative).

1. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, può aderire in qualità di socio ad associazioni non aventi scopo di lucro - onlus.

TITOLO V
(Associazionismo e partecipazione)

CAPO I
(Delle associazioni e dei servizi)

Art.50
(Partecipazione popolare)

1. Il Comune conformemente a quanto stabilito dall'art.6 della legge 8 giugno 1990 n. 142, favorisce la formazione di organismi a base associativa espressivi di realtà comunitarie.

2. Per la realizzazione di una effettiva partecipazione popolare al governo locale il Comune valorizza, secondo criteri di pari dignità, le organizzazioni di volontariato, le associazioni che, senza scopo di lucro, perseguono finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico.

3. Il Comune istituisce l'elenco delle Associazioni, avente come unica finalità di essere strumento conoscitivo delle Associazioni operanti nel territorio Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art.51
(Iniziative dei cittadini)

1. I cittadini singoli od associati, possono presentare istanze, petizioni, e proposte all'Amministrazione comunale, dirette a promuovere interventi per la maggior tutela di interessi collettivi.

2. Tutte le istanze, le petizioni e le proposte debbono essere firmate e corredate di tutti i dati essenziali per una corretta e puntuale individuazione dei firmatari anche ai fini delle eventuali esigenze di comunicazione.

3. Il Sindaco comunica al primo firmatario della istanza o petizione o proposta, entro 30 giorni, l'esito dell'esame da parte del Comune.

CAPO II
(Dei Referendum)

Art.52
(Referendum consultivo)

1. Il Consiglio Comunale indice un referendum consultivo in seguito a:

a) deliberazione del Consiglio Comunale adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati escluso il Sindaco;
b) richiesta del 15% della popolazione residente risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei cittadini elettori e se ha conseguito la maggioranza dei voti validi.

3. Le consultazioni e i referendum previsti dal presente articolo debbono riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non possono svolgersi in coincidenza con altre consultazioni elettorali.

4. Il regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art.53
(Effetti del referendum)

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune escluso il Sindaco.

TITOLO VI
(Partecipazione al procedimento amministrativo e controllo)

CAPO I
(Dei principi)

Art.54
(Caratteri dell'azione amministrativa)

1. L'attività amministrativa del Comune deve svolgersi in modo sollecito semplice ed economico.

2. L'amministrazione comunale deve evitare il ricorso a forme complesse ed onerose disponendo solo gli adempimenti strettamente necessari allo svolgimento dell'istruttoria. Ulteriori adempimenti possono essere previsti dall'amministrazione comunale solo per gravi e motivate esigenze manifestatesi nel corso del procedimento.

3. Il regolamento dell'attività amministrativa e dell'accesso agli atti disciplina i vari tipi di procedimento fissando per ognuno il termine massimo entro il quale esso deve concludersi con l'adozione di un provvedimento finale, ai sensi della L.241/90.

Art.55
(Intervento nel procedimento)

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, al quale possa derivare un pregiudizio dal provvedimento dell'Amministrazione comunale, ha facoltà di intervenire nel relativo procedimento, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n.241 e dal regolamento attuativo.

Art.56
(Adozione di strumenti e/o piani)

1. Nella adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di provvedimenti a contenuto generale che incidano in modo rilevante sulla economia e sull'assetto del territorio, sono attivate procedure di pubblicità e partecipazione.

Art.57
(Diritto di accesso e di informazione)

1. Il Comune, conformemente all'art. 7 della legge 8 giugno 1990 n.142, riconosce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Fatte salve le esigenze di riservatezza previste dalla legge, la materia è comunque disciplinata dal regolamento per le attività amministrative e per l'accesso agli atti.

3. Il regolamento di organizzazione può prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio con il compito di fornire ai cittadini le informazioni necessarie sullo stato degli atti, delle procedure e dei documenti che li riguardano.

4. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli enti ed aziende dipendenti e dei concessionari di pubblici servizi.

CAPO II
(Del difensore civico)

Art.58
(Istituzione - Nomina - Decadenza)

1. Il Consiglio Comunale può nominare un Difensore Civico con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei membri assegnati al Comune

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

escluso il Sindaco

2. Il difensore Civico resta in carica per la stessa durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto.

3. Il Difensore Civico deve essere nominato tra persone esterne al Consiglio Comunale e tra i cittadini eleggibili o compatibili alla carica di Consigliere Comunale e non deve essere parente o affine fino al quarto grado con gli Amministratori, con il Segretario Comunale o con i dipendenti dell'Ente.

4. Al Difensore civico il Comune deve mettere a disposizione un idoneo locale per l'esercizio delle proprie funzioni.

5. Il Difensore Civico ha accesso agli atti del Comune, salvo casi di segretezza stabiliti dai regolamenti comunali e dalla legge.

6. Il Difensore Civico ,con relazione scritta, interviene nei confronti degli organi del Comune con proposte, rilievi e censure in ordine allo svolgimento dell'azione amministrativa e in ordine ad eventuali abusi, disfunzioni od irregolarità procedurali, degli atti, in base alla normativa vigente.

7. L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di esaminare le istanze del Difensore Civico o decidere sulle stesse con formale atto motivato entro 10 giorni dall'arrivo al protocollo dei rilievi di cui sopra e comunque nelle forme e nei termini previsti dalla legge su specifiche procedure e su determinati atti.

8. Si applicano al Difensore Civico, per quanto compatibili, gli istituti della decadenza o revoca previsti per i Consiglieri Comunali, dall'ordinamento vigente.

9. Con l'atto deliberativo di nomina viene fissato anche il compenso spettante al Difensore Civico.

CAPO III
(Nucleo di valutazione)

Art.59
(Istituzione, composizione e funzionamento)

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune ha l'obbligo di istituire il Nucleo di Valutazione del personale e dei responsabili delle Aree, degli Uffici e/o dei Servizi, ai sensi della normativa vigente.

2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento degli Uffici *e* dei Servizi disciplina la composizione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione nonché i compensi dovuti ai componenti.

TITOLO VII
(Della revisione economica e finanziaria)

Capo I
(Dei Revisori)

Art.60
(Il Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Consiglio Comunale elegge il collegio dei revisori dei conti con le modalità stabilite dalla legge e dalle norme regolamentari vigenti.

2. I revisori hanno pieno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Comunale.

3. I revisori dei conti collaborano con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo ed esercitano, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. La vigilanza deve riguardare i risultati**,** le procedure e le tecniche di controllo della gestione contabile e finanziaria.

4. I revisori dei conti attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze che accompagnano la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Tale relazione dovrà contenere, anche con riguardo ai risultati dell'attività di controllo di cui al precedente comma, rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, formulano pareri e relazioni in tutti i casi previsti dall'ordinamento vigente.

TITOLO VIII
(Delle disposizioni transitorie e finali)

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art.61
(Entrata in vigore)

1. Il presente statuto entra in vigore nei tempi e secondo le modalità di cui all'art.5, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n.142, per tutte le sue parti immediatamente precettive.

2. Il Comune provvede all'approvazione dei regolamenti indicati nel presente statuto.

3. Fino all'approvazione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme previgenti nei casi e nei limiti indicati nel presente statuto.

Art.62
(Approvazione e modifica dello statuto)

1. Le procedure relative alle deliberazioni di approvazione e di modifica dello statuto sono disciplinate dalla legge.